

ADEMPIMENTI

La Comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria: le novità del Provvedimento n. 176227/2022

di **Federica Furlani**



Con l'intento di migliorare le modalità ed i termini di **comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari**, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il [Provvedimento n. 176227 del 23.05.2022](#), che apporta alcune **modificazioni** a precedenti disposizioni allo scopo di:

- **ottimizzare** l'elaborazione delle comunicazioni in ingresso;
- migliorare la **rappresentazione** di alcuni dati qualificativi dei rapporti finanziari;
- migliorare e precisare le **istruzioni** amministrative sulle modalità di calcolo della giacenza media;
- chiarire la **semantica dei saldi e dei movimenti** dei rapporti per cui tali valori sono previsti;
- adeguare i termini di conservazione delle informazioni contabili a quelli previsti dall'[articolo 11, comma 3, D.L. 201/2011](#).

In particolare, le principali novità riguardano:

- la **ridefinizione dei termini per l'invio delle comunicazioni mensili**, disciplinati dai Provvedimenti del 19.01.2007 e del 29.02.2008, e di **quella annuale dei dati contabili dei rapporti finanziari**, di cui al Provvedimento del 25.03.2013, modificato dal Provvedimento del 10.02.2015.

Per quanto riguarda le prime, devono essere effettuate entro **l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo**, mentre per la comunicazione annuale è previsto un termine più ampio: non più entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, ma **entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo**. Per entrambi gli adempimenti il sabato è considerato giorno non lavorativo;

- la **ridefinizione della scadenza tecnica per il consolidamento delle informazioni relative ai saldi e movimenti**, che viene fissata al **30 aprile** (in precedenza 90° giorno successivo al termine ordinario di invio della comunicazione annuale). **Entro tale termine** è possibile per l'operatore finanziario effettuare **comunicazioni integrative, correttive spontanee** e di **risposta agli "esiti 409"** solamente con invii ordinari, con comunicazione di tipo 3 "saldi". **Oltre tale termine**, le informazioni relative ai dati contabili potranno essere comunicate solamente con altre tipologie di comunicazione, che prevedono record di tipo saldi, nell'ambito dell'invio straordinario;
- la **ridefinizione del termine entro il quale gli operatori finanziari devono rispondere agli esiti automatizzati, di controllo della incongruenza delle informazioni trasmesse** tra cui quelli di assenza del dato contabile (esiti 409), che deve essere effettuata **entro il mese successivo alla ricezione dell'esito** (in precedenza entro 60 giorni). Viene invece **confermato il termine di 90 giorni per correggere le anomalie** relative ai codici fiscali dei soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai rapporti;
- la precisazione della **definizione di giacenza media annua**, ovvero l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno, che si calcola dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliera, ovvero i saldi giornalieri per valuta, per 365, **indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto**;
- la precisazione **che la rilevazione dei saldi e dei movimenti da trasmettere all'Archivio dei rapporti finanziari è riferita al concetto di saldo contabile** e non di saldo disponibile;
- l'esplicitazione dell'obbligo di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari dei **servizi di pagamento** e dei **contratti di convenzionamento**, per i quali è stata introdotta un'**apposita codifica** (rispettivamente tipi rapporto "96" e "97"), mentre in precedenza venivano comunicati con il codice residuale "99 – altro rapporto". L'introduzione delle **due specifiche codifiche risponde all'esigenza di censire tali strumenti di trasferimento di fondi** che possono considerarsi tra i più rappresentativi dell'evoluzione del mercato dei prodotti finanziari e dell'e-commerce;
- la **ridefinizione del termine entro cui operare la conservazione dei dati contabili dei rapporti finanziari**, e conseguentemente del termine entro il quale effettuare la cancellazione: qualunque comunicazione straordinaria contenente i dati contabili non deve riportare i saldi riferiti ad annualità di oltre **10 anni** precedenti l'anno di invio della comunicazione, pena la scarto della stessa.

Per quanto riguarda la **decorrenza** delle nuove disposizioni commentate, esse si applicano dal **1° gennaio 2023**.

Di conseguenza la comunicazione dei dati contabili riferiti all'anno 2022 dovrà essere effettuata secondo le **nuove specifiche tecniche di cui all'Allegato 2 del Provvedimento e con le nuove modalità previste dall'Allegato 1 del Provvedimento stesso**.